



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2649

Seduta del 01/07/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO AGLI ENTI DI CUI ALLA L.R. 1/2008 – CAPO VII, ARTT. 37 – 40. AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Roberto Daffonchio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con L.R. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", in particolare le disposizioni di cui al Capo VII, artt. 37 – 40 che prevedono:

- l'assegnazione di un contributo ordinario a favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della Unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili, di guerra e del lavoro da tali enti svolte (art. 37 comma 1);
- l'assegnazione di un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo di ciascuna associazione, almeno una sede (art. 37 comma 3);
- la ripartizione del contributo assegnato - da parte degli enti stessi - secondo le modalità di cui all'art. 38, ossia:
 - a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;
 - b) il restante 90% delle stesse somme, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale;
- la definizione di programmi speciali da parte degli enti (art. 39) per:
 - a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell'invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
 - b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;
 - c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;

- d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
 - e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
- la definizione dei tempi per la presentazione alla Giunta Regionale del programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo, entro il 30 settembre di ogni anno, e del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno, entrambi debitamente approvati dalle assemblee dei soci (art. 40);

VISTA la L.R. 5 agosto 2015 n. 22 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2015 - 2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali", in particolare l'art. 8, comma 15, che ha modificato il comma 1 dell'art. 37 della L.R. n. 1/2008, eliminando la quantificazione del contributo ordinario per ciascuna Associazione dall'articolato di legge e introducendo, all'art. 37, il comma 1 bis, che demanda alla Giunta Regionale la definizione dei criteri per l'assegnazione del contributo ordinario agli Enti beneficiari;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 3 dicembre 2015, n. 4460 "Determinazioni in merito all'assegnazione dei contributi alle Associazioni di cui alla L.R. n.1/2008 – Capo VII, articoli 37-40", con la quale sono stati definiti i criteri per l'assegnazione del contributo in questione per l'anno 2015, demandando ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri per gli anni successivi;
- la D.G.R. 28 novembre 2016, n. 5880 "Criteri per l'assegnazione dei contributi alle associazioni ed enti in attuazione della L.R. 1/2008 – capo VII, artt. 37 – 40", con la quale sono stati definiti i criteri per l'assegnazione del contributo a valere dall'anno 2016;

RICHIAMATA la Riforma del Terzo settore, avviata con Legge 6 giugno 2016, n. 106 e successivi provvedimenti attuativi, per il riordino e la revisione della disciplina



Regione Lombardia

LA GIUNTA

degli enti privati senza scopo di lucro, in conformità ai principi generali di autonomia, semplificazione, equità, efficienza, trasparenza e pubblicità;

RITENUTO opportuno, in applicazione dei predetti principi generali, un aggiornamento dei previgenti criteri per l'assegnazione dei contributi a favore degli enti di cui al Capo VII della L.R. n. 1/2008, fermo restando quanto previsto dalla citata Legge con riguardo alle finalità e modalità di erogazione, agli obiettivi programmatici degli Enti beneficiari, alla presentazione della programmazione e della rendicontazione delle attività;

DATO ATTO che, sulla scorta dei criteri adottati per l'anno 2016 e della ritenuta opportunità di aggiornamento, la Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità ha avviato un confronto con gli Enti interessati, il quale si è concluso in data 25 giugno 2024 con la definizione condivisa dei nuovi criteri riportati nell'allegato A al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di definire, a valere dall'anno 2024, i criteri per l'assegnazione dei contributi a favore degli Enti di cui al Capo VII della L.R. n.1/2008, così come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATA altresì la necessità di prevedere, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, e per una sola volta, il differimento al 30 settembre 2024 del termine per la presentazione del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, di cui all'art. 40 della L.R. n. 1/2008, al fine di consentire agli Enti interessati il pieno recepimento e l'adozione delle modalità previste dai nuovi criteri concordemente adottati;

DATO ATTO che l'importo stanziato in sede di bilancio di previsione 2024 sul capitolo 12.08.104.3434, destinato ai contributi a favore degli Enti di cui alla L.R. 1/2008 – Capo VII, ammonta ad Euro 1.660.000,00;

RITENUTO altresì di demandare alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'assunzione degli atti necessari alla determinazione del contributo per ciascun Ente beneficiario, nonché dei relativi impegni di spesa e di liquidazione;

A voti unanimi espressi a norma di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare, a valere dall'anno 2024, i criteri per l'assegnazione dei contributi a favore degli Enti di cui al Capo VII della L.R. n. 1/2008, così come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di differire, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, e per una sola volta, alla data del 30 settembre 2024 il termine per gli Enti interessati per la presentazione del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, di cui all'art. 40 della L.R. n. 1/2008, al fine di consentire il pieno recepimento e l'adozione delle modalità previste dai nuovi criteri concordemente adottati;
3. di dare atto che, per l'anno 2024, l'importo di Euro 1.660.000,00, destinato ai contributi a favore degli Enti di cui al Capo VII della L.R. n. 1/2008, è disponibile sul capitolo 12.08.104.3434 del bilancio di previsione 2024;
4. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'assunzione dei provvedimenti necessari al riparto delle risorse agli Enti beneficiari, nonché dei relativi impegni di spesa e liquidazione;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
6. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge